ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA – MILANO

* * *

RICORSO

della Soc. **IDEA FIMIT SGR S.p.a** (già FIRST ATLANTIC RE SGR S.p.a.), P.IVA e C.F. 05553101006, con sede legale in Via Crescenzio n.14, Roma (00193), in persona dell'Amministratore Delegato sig. Dott. Massimo Saverio Brunelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Guido Greco (C.F. GRCGDU46S18C351B), dall'Avv. Manuela Muscardini (C.F. MSCMNL54L46B615Y) e dall'Avv. Gian Maria Menzani (C.F. MNZGMR44P03L897S), con domicilio eletto presso lo Studio dei primi due in Milano, Piazzale Lavater 5, giusta delega apposta a margine del presente atto. Ai sensi dell'art. 136 c. 1 del D.lgs. 104/2010, il recapito di fax dei suddetti difensori è 0229406687 e gli indirizzi di pec:

guido.greco@cert.ordineavvocatimilano.it

manuela.muscardini@cert.ordineavvocatimilano.it

gianmaria.menzani@avvocatilodi.it

CONTRO

il **COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (Mi)** in persona del Sindaco *pro tempore* con sede in Peschiera Borromeo, Via XX aprile 1

E NEI CONFRONTI

della **MAPEI S.P.A. ITALIA**, in persona del legale rappresentante *pro*

DELEGA

Io sottoscritto Dott. Massimo Saverio Brunelli, in qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. **IDEA FIMIT SGR S.p.a**. delego a rappresentare e difendere la Società nel presente giudizio gli avv.ti prof. Guido Greco, Manuela Muscardini e Gian Maria Menzani, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampio potere di legge e di prassi, ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto e gli ulteriori atti di causa, di proporre istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, eventualmente anche avverso nuovi provvedimenti che fossero adottati dall'Amministrazione nel corso del procedimento nonché di farsi sostituire, di transigere, conciliare e rinunciare alla causa. Eleggo domicilio presso lo studio dei primi due in Milano, P.le Lavater 5.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo i suddetti difensori al trattamento dei miei dati personali e di quelli della Società, nei limiti pertinenti all'incarico conferito.

(Dott. Massimo Saverio Brunelli)

È autentica

tempore, con sede in Milano Via Cafiero n. 22,

nonché del **COMUNE DI MEDIGLIA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Mediglia (Mi), via Risorgimento 5;

PER L'ANNULLAMENTO

-della delibera n. 46 in data 9 febbraio 2012 (pubblicata all'Albo pretorio dal 27.2.2012 al 13.3.2012), con cui la Giunta comunale del Comune di Peschiera Borromeo ha preso atto (cfr. ns. doc. 1) dell'Elaborato Tecnico "Rischi Incidenti Rilevanti" (c.d. ERIR, cfr. ns. doc. 2), demandando al Settore pianificazione e gestione del territorio l'inserimento dell'elaborato negli atti dell'adottando P.G.T.;

-nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.

* * *

FATTO

* * *

1-.L'Elaborato Tecnico "Rischi Incidenti Rilevanti" (c.d. ERIR) del Comune di Peschiera Borromeo.

1.Con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 9.2.2012 il Comune di Peschiera Borromeo ha deliberato "***di prendere atto*** *del documento, presentato dalla Società MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. in data 20.1.2012, in atti prot. Com.le 1884, meglio noto come elaborato tecnico E-RIR "Rischio di Incidenti Rilevanti", costituito dalla Relazione con allegati gli elaborati grafici o mappature degli scenari incidentali con impatto all'esterno degli stabilimenti delle Aziende... -MAPEI S.P.A."* e *"**di demandare** al settore Pianificazione e Gestione del Territorio l'inserimento dell'Elaborato Tecnico E-RIR negli atti dell'adottando PGT"* (ns. doc. 1).

Siffatto Elaborato, che ha quale obiettivo la verifica della compatibilità tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.lgs. 334/1999 (tra cui l'azienda Mapei) e il territorio circostante, ha individuato tre presunti scenari incidentali (*pool fire, flash fire* e decomposizione di perossidi), che deriverebbero dalle lavorazioni di Mapei e che interesserebbero il limitrofo quartiere residenziale, pressoché totalmente ultimato. Si tratta del

quartiere "Parco Borromeo", località Bellaria, di cui è proprietaria, in massima parte, l'attuale esponente[1] e il cui contenzioso è noto a codesto Ill.mo Collegio, stante il giudizio (R.G. 1203/2011) appena conclusosi con sentenza n. 1252/2012.

Sulla base di tali scenari incidentali, l'E.R.I.R. ha prospettato l'incompatibilità parziale del Parco (prima area del richiamato quartiere residenziale accessibile al pubblico), in pretesa applicazione del D.M. 9 maggio 2001 (ns. doc. 2, pagg. 51 e 52). Inoltre ha prospettato una incompatibilità ancora più ampia del Parco e di "*una piccola parte del lotto 3*", in pretesa applicazione del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, in materia di esplosivi. Infine ha suggerito che "*in fase di pianificazione territoriale vengano imposte* ***distanze e/o prescrizioni di sicurezza*** *superiori a quelle minime stabilite dal D.M. 9 maggio 2001*" (ns. doc. 2, pag. 57).

In conclusione, vasta parte dell'area del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), di cui l'esponente Società è soggetto realizzatore (essendo subentrata all'originario promotore Immobiliare Santilo), non solo sarebbe minacciata dal grave pericolo di incidenti rilevanti, causato dall'Azienda Mapei, ma paradossalmente tale area sarebbe pure da assoggettare a vincoli vari, che pregiudicherebbero gravemente il quartiere residenziale. In altri termini l'Amministrazione comunale, anziché difendere il proprio territorio dai rischi derivanti dallo stabilimento industriale della Mapei, finisce per subire tali effetti, facendoli addirittura ricadere sui diritti dei propri cittadini fino a comprimerne ogni possibile utilizzo.

E, per avere un'idea di tale gravissimo impatto che ne deriverebbe, basta dare uno sguardo alla Tavola 2.3a allegata al riferito E.R.I.R. (ns. doc. 2, elaborati grafici allegati), che per comodità del Collegio riproduciamo a colori quale documento autonomo (ns. doc. 3): il semicerchio tratteggiato in rosso va a coprire la gran parte del parco pubblico residenziale e persino la parte sud degli edifici del lotto 3.

Peraltro la pretesa imposizione dei predetti vincoli è del tutto illegittima, sia globalmente

---

[1] Con atto Notaio Dr. De Paoli di Milano Rep. n.4929/2838 del 21.07.2008 l'attuale ricorrente (già First Atlantic SGR S.p.a.) è divenuta proprietaria della maggior parte delle aree facenti parte di un Programma Integrato di Intervento (c.d. P.I.I. Bellaria), già stato da tempo approvato dal Comune di Peschiera Borromeo e la cui relativa convenzione urbanistica era anch'essa già stata stipulata con atto Notaio Rampulla Rep. n.27662 del 18.12.2007 dalla dante causa, Società Immobiliare Santilo, già proprietaria dell'intero comparto e soggetto proponente il P.I.I..

considerata (ns. I motivo di ricorso), sia con riferimento alla disciplina sui rischi di incidente rilevante (ns. II e III motivo di ricorso), sia con riferimento alla disciplina degli esplosivi (ns. IV e V motivo di ricorso). Pertanto l'esponente Società è costretta ad impugnarla, per le seguenti ragioni in

* * *

DIRITTO

*** * ***

I. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria. Violazione della procedura pertinente *ex* art. 5 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 19.

Lo stabilimento Mapei, che costituisce la fonte di tutti i rischi di incidente rilevante -che l'ERIR impugnato assume essere presenti-, è sito in Comune di Mediglia, al confine nord con il Comune di Peschiera Borromeo. La prima singolarità che si deve rilevare è che, mentre il Comune di Peschiera Borromeo individua scenari di incidente rilevante nel proprio territorio, nulla di tutto ciò è contemplato nel vigente ERIR di Mediglia, che, come si è detto, è il Comune in cui ha sede lo stabilimento e che dunque dovrebbe essere il soggetto principalmente interessato alla verifica della pericolosità di una propria industria.

In particolare l'ERIR di quest'ultimo Comune (ns. doc. 4) non prevede alcun rischio di danno al di fuori dello stabilimento industriale, salvo che per una fascia "*non superiore ai sette metri*" (ns. doc. 4, pag. 34) interessata da possibili incidenti di *flash fire*. L'ERIR di Mediglia, dunque, non individua alcun pericolo di danno che riguardi l'area del quartiere "Parco Borromeo", il cui perimetro dista ben più di 7 metri dal confine dello stabilimento industriale.

Nonostante tale analisi di rischio contenuta nell'ERIR del Comune di Mediglia, che, *ratione loci*, deve reputarsi l'elaborato più completo e accurato in ordine ad uno stabilimento sito nel proprio territorio, l'ERIR del Comune di Peschiera Borromeo raffigura tutt'altra realtà, senza neanche preoccuparsi di prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici compiuti dal primo. Infatti, pur rappresentando scenari completamente diversi e contrapposti a quelli del Comune di Mediglia, non si perita di valutare il relativo ERIR, né di spiegare le ragioni di questo grave e insuperabile contrasto tra due documenti relativi agli stessi rischi di incidente

rilevante, fatti proprio da due Comuni limitrofi.

Tanto basta per ritenere l'ERIR impugnato inficiato da grave difetto istruttorio. Perché se è pur vero che un Comune non è vincolato alle risultanze e agli accertamenti compiuti da altro Comune in relazione allo stesso stabilimento, è certo peraltro che di esso deve pur tener conto, tanto più se si tratta di stabilimento sito al di fuori del proprio territorio: in mancanza di che sussiste non solo il vizio di difetto istruttorio, ma anche quello di un'evidente irragionevolezza, perché non è dato di comprendere le ragioni della conflittualità tra i due E.R.I.R., che, viceversa, dovrebbero integrarsi a vicenda.

Ma non basta. Il mancato coordinamento tra i due ERIR dei Comuni limitrofi denuncia, altresì, la violazione dell'*iter* procedimentale normativamente previsto.

L'ERIR impugnato (del Comune di Peschiera) dice di avvalersi dell'ultima integrazione dell'analisi di rischio della Mapei del 7 aprile 2011 (ns. doc. 2, pag. 42 e pag. 47). E di trarne "*tout court*" le conseguenze, anche sulla base del parere del C.T.R. dell'11 maggio 2011 (ns. doc. 2, pag. 50), su cui *infra* ns. V motivo di impugnazione.

Ma l'*iter* procedimentale normativamente previsto è tutt'altro. Ed è ben indicato dall'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2001, n. 19, che impone al gestore dell'impianto con presenza di sostanze pericolose la trasmissione alla Regione (o alla Provincia, in caso di delega) di una "*scheda di valutazione tecnica che dimostri l'avvenuta effettuazione... **dell'attività di identificazione dei pericoli rilevanti**...*" (comma 1); "*Il dirigente competente, al termine dell'istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta definitivo di sicurezza **con eventuali prescrizioni integrative**.*" (comma 3); "*L'esercizio dell'attività **è subordinato all'ottenimento** del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al rispetto delle eventuali prescrizioni integrative*" (comma 4).

Nella specie non risulta (e comunque non è noto) se la nuova scheda di valutazione tecnica della Mapei in data 7 aprile 2011 sia stata trasmessa alla Regione (o alla Provincia), che, in quanto livello di governo superiore ai due Comuni, avrebbe potuto evitare le gravi contraddittorietà già denunciate. Né è noto se sussista un nulla osta definitivo, che comprenda anche l'aggiornamento dell'analisi dei rischi 2011 della MAPEI e che è condizione necessaria

per l'esercizio dell'attività.

Quel che è certo è che il Comune di Peschiera si è mosso in mancanza dell'istruttoria regionale (o provinciale) e delle relative prescrizioni, idonee ad eliminare i rischi di incidente rilevante denunciate per la prima volta dalla Mapei nel richiamato aggiornamento del 7 aprile 2011. Da qui la violazione della disciplina regionale, così come censurata in rubrica.

II. Violazione dell'art. 14 comma 6 della Legge 17 agosto 1999 n. 334 (per mancata applicazione), nonché dell'art. 14 comma 1 della medesima Legge e del D.M. 9 maggio 2001 (per errata applicazione). Eccesso di potere per illogicità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità.

L'E.R.I.R. adottato dal Comune di Peschiera Borromeo è stato elaborato come se il quartiere "Le residenze del Parco" non fosse già esistente e pressoché ultimato. E come se tale quartiere non fosse stato realizzato sulla base di uno specifico P.I.I. e dei conseguenti titoli edilizi (anche il Parco pubblico, sia pure non ultimato, è dotato di apposito titolo edilizio).

Poiché viceversa la realtà delle cose è ben diversa (gli edifici assentiti sono tutti ultimati e in attesa di licenza di abitabilità), non ci troviamo in fase di pianificazione da valere per "*nuovi insediamenti*" e per la quale hanno un senso e trovano applicazione le distanze di sicurezza, di cui all'art. 14 comma 1 della Legge 334/1999 e del relativo Regolamento attuativo (D.M. 9 maggio 2001). Nella situazione di fatto e di diritto sopra descritta, viceversa, la normativa pertinente è data dall'art. 14 comma 6 della stessa Legge 334/1999, che così dispone "*In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale* ***il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili****. A tal fine* ***il Comune invita il gestore*** *di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 21*".

Nella specie dunque il Comune, anziché pretendere di imporre vincoli di inedificabilità

sull'area privata **-che subisce e non crea il pericolo di rischi da incidente rilevante-**, avrebbe dovuto "*invitare*" la Mapei ad assolvere ai propri obblighi di legge ed a comunicare le misure protettive del caso. E l'omesso intervento del Comune, nei confronti della Mapei, costituisce palese violazione della norma sopra citata, oltre che un chiaro eccesso di potere per illogicità e sviamento: in quanto si è utilizzata una disciplina predisposta per impedire il sorgere di situazioni di rischio di incidente rilevante (che viceversa sono rappresentati come ormai in atto), anziché la disciplina pertinente, diretta all'eliminazione di detto rischio, una volta comunque ritenuto esistente.

Né si dica che l'imposizione dei vincoli è preordinata a dimostrare l'illegittimità (ora per allora) del P.I.I. approvato nel lontano 2006, nonché dei permessi di costruire già rilasciati e ad esso conformi. Il P.I.I. e i relativi permessi di costruire sono del tutto legittimi non solo perché non è possibile concepire una illegittimità ora per allora, ma anche perché, all'atto della adozione e approvazione del P.I.I. e dei relativi permessi di costruire, nessuno scenario di incidente rilevante era mai stato denunciato dall'Azienda Mapei: tant'è che la stessa delibera impugnata (ns. doc. 1) da' atto che "*recentemente sono intervenute delle modifiche, che rendono necessario l'aggiornamento del predetto elaborato tecnico*" (ERIR, n.d.r.).

In conclusione, dunque, l'E.R.I.R. impugnato risulta illegittimo, perché il Comune ancora una volta, anziché adottare iniziative dirette ad imporre all'Azienda Mapei gli adempimenti propri di un Gestore di un impianto con presenza di sostanze pericolose, non ha assunto alcuna iniziativa per eliminare i rischi di incidente rilevante nel proprio territorio ed ha ritenuto di risolvere il problema attraverso l'imposizione di vincoli nell'area del P.I.I., che tali rischi come si è detto subisce e certo non ha creato.

Il tutto anche in violazione del principio di proporzionalità. Perché non v'è certo proporzione tra il sacrificio imposto alla esponente Società e quello che potrebbe derivare alla Mapei per il semplice spostamento del deposito di perossidi, che l'Azienda Mapei aveva in primo tempo prospettato spontaneamente, salvo poi a mutar radicalmente avviso (ns. doc. 11, pag. 2), a causa… di un ricorso presentato dall'esponente Società contro il parere del Comitato tecnico regionale (di cui si dirà al V motivo di ricorso): il principio dell'adozione dello

strumento più lieve di intervento avrebbe dovuto indurre a scegliere quest'ultima soluzione, anziché la prima.

III. <u>In subordine al II motivo di ricorso: violazione del D.M. 9 maggio 2001 (art. 6.3.1 comma 2 del relativo allegato).</u>

In subordine e ove mai dovesse essere considerato applicabile il D.M. 9 maggio 2001, lo stesso risulterebbe erroneamente applicato, per aver utilizzato la Tabella 3b di detto decreto, anziché la Tabella 3a dello stesso. Il che risulta ancor più lesivo per l'esponente Società, perché in base alla Tabella 3b sarebbe incompatibile con il Parco l'intera fascia contrassegnata in giallo (cfr. ns. doc. 2, pag. 52, e ns. doc. 3, dal quale si ricava che, essendo il Parco qualificato come categoria B, esso sarebbe compatibile con la zona verde, ma non con la zona gialla), mentre in base alla Tabella 3a -che opera uno scorrimento delle categorie territoriali ammesse-, l'incompatibilità riguarderebbe solo le più circoscritte zone contrassegnate in rosso e arancione (e non la zona gialla).

La presunta spiegazione dell'utilizzazione della Tabella 3b anziché della Tabella 3a è data dall'E.R.I.R., nella parte in cui precisa che "*Le categorie territoriali riportate nelle tabelle soprastanti sono state estrapolate, rispettivamente, dalla tabella b del D.G.R. 7/19794 del 1° Dicembre 2004, e dalla tabella 3b del D.M. 09/05/2001 per effetto dell'assenza di variante urbanistica, ribadita nella dichiarazione (riportata nel Verbale CTR 334-99- Seduta del 11/05/2011) resa dal Sig. Sindaco*" (ns. doc. 2, pag. 50).

Ma tale spiegazione è doppiamente erronea.

<u>In primo luogo</u>, perché, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco, le aree del P.I.I. Bellaria sono state da tempo oggetto di variante urbanistica, dato che -come si legge nella relativa delibera di approvazione (ns. doc. 7)- il P.I.I. medesimo risulta "*in variante allo strumento urbanistico comunale vigente*" (ns. doc. 7, pag. 6). E tale variante presenta tutti i caratteri stabiliti dall'art. 5, c. 2, del D.M. 9 maggio 2001, dato che risulta acquisito al P.I.I. "*la Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante ... della Società Mapei*" (ns. doc. 7, all. lett. z), nonché il parere tecnico dell'ARPA (ns. doc. 7, all. lett. hh), il quale a sua volta (ns. doc. 8) ha fornito parere favorevole dopo aver ottenuto la documentazione richiesta dalla Ditta

Mapei.

In secondo luogo, perché nella specie non si tratta di una valutazione preordinata al rilascio di un permesso di costruire, sibbene alla predisposizione di uno strumento di pianificazione urbanistica, stante l'inserimento dell'E.R.I.R. negli atti dell'adottando P.G.T. (ns. doc. 1, p. 24, e ns. doc. 2, pag. 7). Dunque vale la inequivoca disposizione dell'art. 6.3.1, comma 2, dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001, che così statuisce: "*Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica*, ***le categorie territoriali compatibili*** *con gli stabilimenti* ***sono definite dalla tabella 3a***".

Sicché, in conclusione, risulta palese l'errore commesso dall'estensore dell'E.R.I.R., anche nella non creduta ipotesi di applicabilità del D.M. 9 maggio 2001. E la delibera impugnata, che stranamente non ha rilevato tale elementare errore, risulta inficiata dai vizi dedotti in rubrica.

IV. Violazione dell'art. 42, commi 3 e 4, della Costituzione. Violazione del Capitolo IV dell'allegato B del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza). Eccesso di potere per illogicità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità.

Si legge nell'E.R.I.R. impugnato che "*Secondo il R.D. n. 635 del 06/05/1940, cioè la legge sugli esplosivi T.U.L.P.S., ancora in vigore, la distanza minima di sicurezza, in linea retta, che deve intercedere tra il deposito e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, nel Comune di Peschiera Borromeo (> 10.000 abitanti) deve essere pari a 87,5 m.*

L'area entro gli 87,5 m, pari a circa 9640 m^2, include anche una piccola parte del lotto 3, avente indice fondiario pari a 6,22 m^3/m^2, risultando elemento estremamente vulnerabile e quindi non compatibile con l'area di danno" (cfr. ns. doc. 2, pag. 52).

Sulla base di tale perspicua ricostruzione, l'E.R.I.R. dunque pretenderebbe di imporre un vincolo che si estende non solo per quasi tutta l'ampiezza del Parco, ma che viene ad interessare anche una parte non trascurabile degli edifici delle Cooperative, che hanno costruito il lotto 3. Ma si tratta di pretesa giuridicamente inconsistente, anche nell'ipotesi (tutt'altro che scontata e tanto meno dimostrata) che si tratti di deposito di esplosivi (cfr. *infra*, V motivo).

Anzitutto perché i vincoli alla proprietà privata possono essere imposti solo dalla legge o

dagli atti amministrativi in base alla legge (art. 42, commi 3 e 4 della Costituzione). E il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 non è una norma di legge, contrariamente a quanto si legge nell'E.R.I.R., sibbene una norma regolamentare, come testualmente si evince dal suo titolo.

In secondo luogo perché la norma non pone affatto vincoli di distanza per i luoghi abitati (abitazioni comprese), ma pone vincoli di distanza per poter ottenere l'autorizzazione ad aprire i depositi di esplosivo. Infatti, statuisce il Cap. IV del predetto Regolamento che:

"*3– Per deposito di vendita e per deposito di consumo permanente si intende quel locale isolato, o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai Kg. 200 in su, per l'esercizio della vendita, o per la fornitura a lavori continuativi o diversi.*

*4- **L'autorizzazione** per aprire tali depositi **è subordinata** alle **seguenti condizioni**:*

a) la distanza minima in linea retta che deve intercedere tra il locale, o gruppo di locali che costituiscono il deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere, per i vari casi, quella che risulta dai seguenti prospetti …;

b) il fabbricato deve essere costruito in muratura …;

c) il deposito deve essere circondato a distanza non minore di 3 metri, da un recinto, senza finestre né discontinuità ...", ecc.

Come si può constatare, detta normativa impone obblighi al detentore del deposito e non a soggetti terzi. Sicché mai dalla stessa può ricavarsi un vincolo da porre a carico della proprietà confinante: tanto meno poi nel caso di specie, tenuto conto che si tratta di **deposito non autorizzato**, che, come tale, non può avere giuridica rilevanza per alcuno e comporta gravi responsabilità **solo** per il soggetto gestore.

Vale in altri termini la giurisprudenza formatasi per casi simili al nostro: "*le norme regolamentari in parola sono destinate ad operare in direzione del solo titolare dell'impianto, imponendo al medesimo il rispetto di una serie di oneri costruttivi che si correlano a quanto previsto, in linea generale, dall'art. 890 Cod. civ. in ordine alle distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi e che l'imposizione di una fascia di rispetto destinata ad incidere anche su aree finitime di proprietà di terzi si risolverebbe nell'imposizione, su dette aree, di una sorta di*

vincolo espropriativo collegato alla permanenza dell'industria pericolosa ovvero nell'imposizione di una servitù negativa inibitoria dell'edificazione.

Ha, pertanto, concluso che l'operatività di un vincolo lato sensu espropriativo sull'area di proprietà di terzi riconducibile direttamente alla disciplina sulle distanze di cui si discute ***non è legittimamente configurabile****, rimanendo i terzi da assoggettarsi al vincolo del tutto estranei alla procedura in parola e che tutta la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento delle attività di cui si tratta* ***è indirizzata esclusivamente nei confronti del beneficiario del relativo titolo****, il quale è tenuto ad impostare la propria attività in modo tale che, sia con riferimento all'impianto della stessa, sia nella prospettiva del suo espletamento protratto nel tempo, non si verifichino situazioni di incompatibilità con la disciplina sulla sicurezza degli impianti e dei beni delle collettività limitrofe"* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 346).

Da qui la conferma della censura dedotta e la conferma, ancora una volta, della illogicità e dell'impostazione sviata delle Autorità comunali (Sindaco compreso). Infatti, di fronte allo scenario di danno (a ragione o a torto) rappresentato, il Comune ha ritenuto di individuare dei limiti alle posizioni dei privati confinanti ed ha, viceversa, omesso di considerare quali misure di salvaguardia debbano essere poste a carico del gestore per superare i rischi individuati.

Tale scelta costituisce altresì una vera e propria sottrazione ai propri compiti di salvaguardia del territorio, che imponevano e impongono al Comune e al Sindaco (anche in veste di Ufficiale di governo) di adottare nei confronti dell'Impresa detentrice di sostanze pericolose i provvedimenti idonei ad "*eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*" (art. 54, c. 4 T.U.E.L.). Viceversa, l'imposizione di vincoli urbanistici –tra l'altro non previsti dalla legge- è del tutto inidonea ad eliminare il pericolo di danno nel **proprio** territorio comunale: da qui, dunque, anche la censura di eccesso di potere per illogicità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità (sia sotto il profilo della inidoneità della misura, che sotto il profilo della scelta del mezzo più mite).

V.In subordine rispetto al secondo e quarto motivo di ricorso: violazione dell'art. 19, c. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334. Illegittimità della composizione del CTR. Violazione

dell'art. 19, c. 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e dell'Art. 5, c. 1, lett. a) del D.M. 9 maggio 2001. Violazione degli artt. 3 e 5 della Legge regionale 23 novembre 2001, n. 19. Incompetenza del CTR.

L'ERIR impugnato si basa (ns. doc. 2, pag. 50) sul parere del CTR dell'11 maggio 2011 (ns. doc. 9), che ha assimilato per "*analogia"* il deposito di perossidi ad un deposito di esplosivi. Indipendentemente, peraltro, da tale singolare assimilazione analogica (fermamente contestata dalla stessa Mapei), detto parere risulta comunque affetto da vizi propri, sia per l'illegittima composizione dell'organo, sia per incompetenza dello stesso.

L'art. 19, 2° c., del D.Lgs. Disciplina la composizione ed il funzionamento del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e prevede che oltre a membri di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 ne facciano parte soggetti dotati di specifica competenza nel settore, che individua in rappresentanti dell'ARPA, dell'ISPELS, della REGIONE e della PROVINCIA territorialmente competente, oltreché in **un** rappresentante del COMUNE territorialmente competente.

A quanto consta alla ricorrente, il C.T.R. ha svolto due riunioni, e precisamente in data 17.02.2011 ed 11.05.2011, come da doc. 10 e da doc. 9.

Alla prima riunione avevano partecipato per il Comune di Peschiera Borromeo, oltre al Sindaco, altri tre rappresentanti, tra i quali il Presidente del Consiglio Comunale (come tale di estrazione politica e non certo dotato di quella "specifica competenza nel settore" di cui alla norma dianzi richiamata), mentre alla seconda – e decisiva riunione – oltre al Sindaco altri tre rappresentanti del Comune, due dei quali diversi dai precedenti e, come terzo, sempre il Presidente del Consiglio Comunale.

Scorrendo il testo del conclusivo verbale dell'11.05.2011 si constata la "costante presenza" ai lavori del Comitato di detti tre componenti non previsti dal D.Lgs. 334/1991, oltretutto anche quali "*...componenti di un Gruppo di Lavoro...*". Presenza protrattasi per tutto il corso della discussione, valutazione, delle finali conclusioni e perfino della firma del verbale, di talchè l'unica distinzione che "visivamente" è possibile trarre tra membri ufficiali e membri "ufficiosi" è solo quella che questi ultimi hanno firmato il verbale attestante lo svolgimento delle operazioni di cui sopra a mezzo di una semplice "sigla" apposta accanto alla "firma per esteso"

dei primi.

Non risulta essere stato invitato a partecipare il Sindaco del Comune di Mediglia, sede dello stabilimento MAPEI. Il che di per sé inficia la composizione del CTR, tenuto conto che le istruttorie di competenza del Comitato riguardano "*gli stabilimenti*" (e non le aree circostanti), sicché il "*rappresentante del Comune territorialmente competente*" (art. 19, c. 2) era il Comune di Mediglia (non partecipante) e non il Comune di Peschiera Borromeo (viceversa partecipante, anche con una folta delegazione).

Tutto ciò inficia il parere impugnato, anche perché hanno collegialmente partecipato allo svolgimento delle operazioni sia in sede di "Gruppo di lavoro" che in sede di "Comitato istituzionale" numerose persone estranee al Comitato stesso, **alcune della quali oltretutto non di estrazione tecnica, bensì solo politica**. Ed è chiaro che tale partecipazione non può non avere condizionato l'andamento dei lavori, l'impostazione e la conclusione delle stessi.

Di più.

Ai sensi dell'art. 19, c. 1 del D.Lgs. 334/1999, il CTR "*provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza* ***ai sensi dell'art. 8*** *e a formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'art. 21*". Ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. a) "*le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalità ... per gli stabilimenti* ***soggetti all'art. 8*** *del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 le valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo*".

Orbene, lo stabilimento MAPEI è assoggettato -la circostanza è pacifica- alla disciplina degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999. Non risulta viceversa assoggettato alla disciplina di cui all'art. 8 del medesimo D.Lgs..

Ma competente a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 non è il Comitato Tecnico Regionale (organo periferico dello Stato), sibbene la Regione Lombardia (artt. 3 e 5, l.r. 19/2001) e in particolare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), nelle sue varie articolazioni territoriali. Tant'è che

l'ARPA ha svolto l'attività ispettiva, ai sensi del D.Lgs. 334/1999 nei confronti dello stabilimento MAPEI e la medesima ARPA ha fornito, come si è già esposto, il parere favorevole sul Programma Integrato di Intervento (ns. doc. 8) dopo aver acquisito "*la documentazione richiesta in merito alla ditta MAPEI spa*".

In tal quadro il parere reso dal CTR (ns. doc. 9), che è alla base dell'ERIR impugnato, risulta inficiato in radice, anche per le ragioni di incompetenza testé esposte. Le quali, ovviamente, si ripercuotono sull'atto impugnato, secondo la normale trasmissione di antigiuridicità tra un atto preparatorio e l'atto conclusivo.

P.Q.M.

La **Soc. IDEA FIMIT SGR S.p.a.**, *ut supra* rappresentata e difesa, con la più ampia riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, rassegna seguenti **conclusioni**.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, così

giudicare

-nel merito annullare la delibera impugnata ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

Si producono:

1.deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 9.2.2012

2.Stralcio aggiornamento E.R.I.R. del Comune di Peschiera Borromeo

3.Elaborati grafici a colori allegati all'E.R.I.R.

4.E.RI.R. del Comune di Mediglia dell'agosto 2011

5.Scheda Informazione rischi incidente rilevante di Mapei

6.Aggiornamento analisi rischi Mapei del 7 aprile 2011

7.Delibera di approvazione del P.I.I. Bellaria

8.Parere ARPA 14 febbraio 2007

9.Parere del CTR in data 11.5.2011

10.Parere del CTR in data 17.2.2011

11.Verbale Conferenza di servizi del 21.7.2011

Ai sensi dell'art. 13, comma 6*bis*, D.P.R. 30/05/2011 n.115, e s.m.i., si dichiara che sarà versato il contributo unificato nella misura fissa di Euro 600.

Milano, 10 maggio 2012

(avv. prof. Guido Greco)

(avv. Manuela Muscardini)

(avv. Gian Maria Menzani)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza di **IDEA FIMIT SGR S.p.a,** *ut supra*, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia conforme all'originale in mio possesso del suesteso ricorso al TAR Lombardia a:

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI), in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la nota sede in Peschiera Borromeo (MI), via XXV Aprile n. 1 -20068- ivi recandomi ed ivi a mani di

COMUNE DI MEDIGLIA (MI), in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la nota sede in Mediglia, via Risorgimento 5 -20060- a mezzo del servizio postale

MAPEI S.P.A. ITALIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Milano Via Cafiero n. 22 -20158- ivi recandomi ed ivi a mani di